



TRIBUNALE di LECCE

Sezione lavoro

Il Presidente

AVVISO PER GLI AVVOCATI

Oggetto: pagamento delle spese processuali nelle controversie
previdenziali/assistenziali

2014

Si avvisano i signori avvocati che, nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, per evitare l'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, salve le ipotesi di mala fede o colpa grave nell'introduzione del giudizio, è necessario che al ricorso sia allegata "apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione" attestante la mancata percezione, nell'anno precedente l'introduzione del giudizio, di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115/2002.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito www.tribunale.lecce@giustizia.it e sarà inoltrata all'indirizzo email dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, che provvederà, di seguito, a darne pubblicità sul sito: www.ordineavvocatilecce.it

Testo unico in materia di spese di giustizia

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Parte III

Patrocinio a spese dello stato

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

omissis

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 76. (L)

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. ⁽¹⁾
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. ⁽²⁾
- 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. ⁽³⁾

(1) L'originario importo di euro 9.296,22 è stato da ultimo così aggiornato dal D.M. 20 gennaio 2009.

(2) Questo comma è stato inserito dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

(3) Questo comma è stato inserito dal D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.